

Decreto-legge del 18/11/2022 n. 176

Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18/11/2022

Articolo 9 bis

Art. 9 bis Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici

Articolo 9 bis -

Art. 9 bis Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici

In vigore dal 18/01/2023

Modificato da: Legge del 13/01/2023 n. 6 Allegato

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'[articolo 2, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), di cui all'articolo 6, comma 4, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, di cui agli articoli 19 e 20 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, di cui all'articolo 25 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e di cui all'articolo 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, le definizioni di «soggetto responsabile» contenute in ciascuna delle citate disposizioni si interpretano nel senso che gli enti locali, come definiti dall'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), ovvero le regioni, in ragione della loro natura, sono soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici anche laddove ne abbiano esternalizzato la realizzazione, la gestione, la sicurezza sul lavoro, la manutenzione, compresa quella relativa al funzionamento, e i relativi costi.

[Torna al sommario](#)